

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -

Sede Legale: Via Saffi, 2 - 48013 BRISIGHELLA (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 24.02.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DEI TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI, DI CUI AGLI ARTT. 14 E 15 DEL D.LGS. 33/2013.

L'anno **duemilaquattordici (2013)**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **febbraio**, alle ore **15.00**, presso la sede della Provincia di Ravenna Via Camangi Faenza. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Comitato Esecutivo. All'appello risultano presenti:

<i>Assessori in carica</i>	<i>Carica ricoperta</i>	Presenti/Assenti
GARBUGLIA LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
DAZZANI STEFANIA	ASSESSORE	Presente
RIVOLA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
SABBA STEFANIA	ASSESSORE	Presente
SPADA FRANCO	ASSESSORE	Presente
	Totale	5 presenti 0 assenti

Il Presidente Sig.ra **Garbuglia Luciana** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Il numero degli intervenuti è legale.

Funge da segretario verbalizzante il Direttore Dott. **Costa Massimiliano**.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DEI TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI, DI CUI AGLI ARTT. 14 E 15 DEL D.LGS. 33/2013.

IL COMITATO ESECUTIVO

Normativa:

- Legge 5 luglio 1982 n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".
- Art. 17, co. 22, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei provvedimenti di decisione e di controllo".
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare gli artt. 14 e 15:

"Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché

la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

- Deliberazione CIVIT n. 65 del 31/7/2013 in tema di applicazione dell'art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, che esprime l'avviso che:
 - per quanto attiene all'individuazione degli enti obbligati ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013 – obbligatoria solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – le forme associative comunali devono fare riferimento alla popolazione complessiva delle medesime (e pertanto, avendo l'Unione della Romagna Faentina una popolazione di circa 88 mila abitanti, la stessa deve sottostare a tutti gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, compresa quindi la pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive).
 - per quanto attiene ai soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui dell'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013, deve ritenersi che nei Comuni sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali (e pertanto, nelle forme associative, il presidente, i sindaci/assessori e i consiglieri).
 - per quanto attiene alla decorrenza dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, tali obblighi sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).
 - per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013, l'obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano) è posto in capo al titolare dell'incarico politico.
 - per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 per la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale, essa è applicabile esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici.

Motivo del provvedimento:

Il 20 aprile scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione", con il quale si è inteso, da un lato, riunire e coordinare in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in materia di pubblicazione di dati e documenti e, dall'altro, introdurre nuovi adempimenti per garantire al cittadino l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul proseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nell'attuale quadro normativo il principio di trasparenza concorre a realizzare un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino, contribuendo a promuovere la cultura della legalità e a contrastare e prevenire i fenomeni di corruzione.

In tale ottica, il decreto è intervenuto a modificare ed ampliare, tra gli altri, gli obblighi in materia di pubblicazione di dati e notizie concernenti la situazione patrimoniale e reddituale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice.

Il citato decreto ridisegna, pertanto, l'elenco dei documenti e delle informazioni delle quali l'Amministrazione deve garantire la pubblicazione sul proprio sito istituzionale entro tempi ben definiti, pena lo scattare di sanzioni di diversa tipologia, a carico non solo dei soggetti tenuti alle dichiarazioni e conseguenti comunicazioni, ma anche dei responsabili dell'Amministrazione preposti alle prescritte pubblicazioni.

Gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013, a tale scopo, individuano la documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria per quanto concerne rispettivamente i titolari di cariche politiche, i titolari di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice.

Il nuovo decreto legislativo interviene, però, su una materia già disciplinata e per taluni aspetti in maniera parzialmente diversa.

Si rende **necessario** un intervento di armonizzazione, sotto il profilo attuativo, tra le disposizioni di cui alla Legge n. 441/1982 e quelle più recenti del D.Lgs. n. 33/2013.

Al fine di agevolare il corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione e comunicazione gravanti sugli organi politici, sul personale dirigenziale, sul Coordinatore e sul Segretario, si ritiene opportuno per l'Amministrazione dotarsi comunque di apposito regolamento che, nei limiti di legge, definisca le modalità e i termini di adempimento degli obblighi stessi.

Vale comunque segnalare i seguenti aspetti.

Le dichiarazioni sullo stato patrimoniale e reddituale, già peraltro obbligatorie ai sensi della Legge n. 441/1982, riguardano, a seguito del recente intervento legislativo, non solo lo stato patrimoniale del soggetto patrimoniale del soggetto obbligato a renderle, ma si estendono oltre che al coniuge non separato e ai figli, anche ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentano, con evidenza dei casi di mancato consenso. Ne consegue il dilatarsi degli obblighi informativi cui soggetto è tenuto entro i tempi brevi determinati dalla legge.

Inoltre la **mancata** o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 a un massimo di 10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione, oltre alla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito istituzionale dell'Amministrazione. La sanzione è irrogata " Dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981". Il decreto affida ad un mero rinvio formale l'individuazione di tale autorità.

Ravvisata pertanto la necessità di definire competenze e modalità procedurali chiare e tali da consentire l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti agli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013 a **carico** dell'Amministrazione e, nel contempo, facilitare gli adempimenti di cui alla Legge n. 441/1982 gravanti sui singoli soggetti obbligati a rilasciare le prescritte dichiarazioni;

Preso atto della centralità del ruolo assegnato dal D.Lgs. n. 33/2013 alla figura del Responsabile per la trasparenza;

Atteso che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come precisato all'art. 1, "costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione" e che, pur trattandosi di materia oggetto di legislazione statale esclusiva, in base all'art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, compete al Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintendere agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia di statistica;

Dato atto che le figure competenti destinate ad operare nell'ambito sanzionatorio ai sensi della L. n. 689/1981 sono individuate muovendo da tali premesse normative;

Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione del "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali" nel testo in cui al documento allegato al presente atto sotto la lettera "A", dando atto che ai componenti degli organi di indirizzo politico si applicano tutti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, compresi quelli di cui alla lett. f) - pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale - e che per titolari di incarichi di indirizzo politico devono intendersi il Presidente e gli Assessori dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con votazione palese che riporta il seguente esito:

DELIBERA

1. di **APPROVARE**, per le motivazioni riportate in premessa, il "**Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertici e di incarichi dirigenziali, di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013**" nel testo di cui al documento allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.
2. di **DEMANDARE** ad apposita determina del Direttore l'approvazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa in forma palese;

IL COMITATO ESECUTIVO

DELIBERA

DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E

CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000:

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Ente esprime parere:

FAVOREVOLE

Brisighella, 20.02.2014

IL DIRETTORE
F.to Massimiliano Costa

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**, attestante anche la **copertura finanziaria della eventuale spesa**, il Responsabile Finanziario dell'Ente esprime parere:

FAVOREVOLE

Brisighella, 20.02.2014

IL DIRETTORE
F.to Massimiliano Costa

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**


Sede Legale: Via Saffi, 2 - 48013 BRISIGHELLA (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**

 Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna

 Riserva Naturale Bosco
della Frattona

 Riserva Naturale
Onferno

 Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Allegato A)
Alla deliberazione n. 11 del 26.02.2016
Del Comitato Esecutivo

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DEI TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

ARTT. 14 E 15 DEL D.LGS. 14/3/2013 N. 33

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 26.02.2016



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna prosegue l'obiettivo di assicurare un effettivo livello di trasparenza, adottando misure e procedure tali da rendere pienamente accessibili ai cittadini tutti i dati, le informazioni e i documenti riguardanti la propria organizzazione interna ed attività amministrativa, la cui pubblicazione risulti obbligatoria in base alla normativa vigente.
2. A tal fine, il presente regolamento individua e definisce le modalità attuative degli obblighi di reddituale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Ente di gestione, in osservanza di quanto previsto dagli art. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 441/1982 ivi richiamata.
3. La raccolta, la conversazione e la diffusione di informazioni e dati, effettuata ai sensi del presente regolamento, avverrà in attuazione di obblighi legali di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto dei principi, delle garanzie e cautele introdotti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, nei limiti dallo stesso indicati, trovano applicazione nei confronti di:
 - a) organi di indirizzo politico (ossia titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico) e, precisamente: Presidente ed Assessori;
 - b) personale dell'Unione titolare di incarichi dirigenziali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'art. 17, co. 22, della Legge n. 127/1997, Direttore in quanto titolari di incarichi amministrativi di vertice.
2. I soggetti indicati al comma 1° sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge n. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui all'art. 3 e 4 della medesima legge, limitatamente a sé, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (in linea retta: padre, madre, figli, nonni e nipoti (figli del figlio o della figlia); in linea collaterale: fratelli o sorelle) ove gli stessi vi consentano, nei modi e tempi definiti dal presente regolamento, al fine di consentire all'Ente la tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni richieste ed il loro costante aggiornamento, nel rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 3

Disciplina dei termini

1. Il rispetto dei termini normativamente previsti per gli adempimenti dei soggetti tenuti alle dichiarazioni e comunicazioni non consente alla pubblica amministrazione, che ha l'obbligo di pubblicare i dati, di provvedervi entro la medesima data.
2. Si considera pertanto rispettato da parte della pubblica amministrazione il termine di pubblicazione di cui agli articoli 14, co. 2, e 15, co.4, del D.Lgs. n. 33/2013 ove

avvenga entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dalla L. n. 441/1982 per i dichiaranti.

3. Per quanto riguarda gli adempimenti annuali si considera tempestiva la pubblicazione dei dati prevista entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito.

CAPO II – OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 4

Dichiarazione dei componenti degli organi di indirizzo politico ad inizio mandato

1. Entro tre mesi dalla elezione, il Presidente e gli Assessori sono tenuti a depositare presso il Servizio Segreteria, secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge n. 441/1982:

A) dichiarazione concernente:

- i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società e/o le quote di partecipazione a società;
- le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministrazione o di sindaco di società;
- l'ammontare del reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Tale dichiarazione dev'essere resa limitatamente al soggetto titolare dell'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (sia in linea retta che in linea collaterale), ove gli stessi vi consentano. Nella dichiarazione dev'essere dato espressamente atto del mancato consenso.

B) esclusivamente per i titoli di incarichi politici di natura elettiva, dichiarazione riguardante:

- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista fanno parte. A quest'ultima dichiarazione andranno allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della Legge n. 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti (dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi euro cinquemila).

C) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche da cui risulti l'importo del reddito complessivo, con esclusione dei dati sensibili, del soggetto titolare dell'incarico, del coniuge non separato nonché dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, dando evidenza del mancato consenso.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1° devono essere completate con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", seguite dalla data e firma, e vanno rilasciate utilizzando i moduli che il Servizio Segreteria provvederà a consegnare in tempo utile ai soggetti obbligati. La consegna avverrà a mano o nelle forme ammesse per la convocazione del Consiglio.

3. Entro il medesimo termine previsto dal comma 1° il Presidente e gli Assessori sono tenuti a depositare, altresì, i documenti e le dichiarazioni necessarie a completare le pubblicazioni obbligatorie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, limitatamente a

quei dati ed informazioni che non siano già in possesso dell'Amministrazione stessa.

Art. 5 **Aggiornamento delle dichiarazioni**

1. Le dichiarazioni e i dati di cui al precedente art. 4 devono essere aggiornati annualmente. Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a depositare presso il Servizio Segreteria, per ogni anno di durata del mandato, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le attestazioni concernente le variazioni, intervenute nell'anno precedente, circa la situazione patrimoniale dichiarata ai sensi del precedente art. 4, co. 1, lett. A) relativamente a sé, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove consenzienti.
2. Alle attenzioni di cui al precedente comma dovrà essere allegata copia delle dichiarazioni dei redditi da cui risulti l'importo del reddito complessivo, con esclusione dei dati sensibili, del soggetto titolare dell'incarico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, relativamente all'anno di competenza.
3. I predetti adempimenti avvengono con le stesse modalità di cui al precedente art. 4. In ogni caso dovrà essere data evidenza delle ipotesi di mancato consenso.

Art. 6 **Dichiarazioni successive alla cessazione del mandato**

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica per scadenza del mandato o per altra causa, il Presidente e gli Assessori uscenti devono aggiornare e depositare le dichiarazioni di cui al precedente art. 4, co. 1 lett. A) concernenti le variazioni della situazione patrimoniale propria, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, che siano intervenute dopo l'ultima attestazione.
2. I **soggetti** di cui al primo comma, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, sono tenuti a presentare copia della propria dichiarazione dei redditi nonché di quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove consenzienti.
3. Si osservano le stesse modalità di cui al precedente art. 4, dando, in ogni caso, evidenza delle ipotesi di mancato consenso.
4. Gli adempimenti dei precedenti commi non devono essere effettuati in caso di rielezione ovvero di rinnovo del mandato del soggetto obbligato.

Art. 7 **Pubblicità**

1. Le dichiarazioni devono essere effettuate sugli appositi moduli approvati con determinazioni del Direttore.
2. Le dichiarazioni e le informazioni vengono pubblicate in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente di

gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013 relative alla pubblicazione in formato aperto e al riutilizzo dei dati.

3. Le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, sono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato e, decorso tale termine di pubblicazione, non sono state trasferite in distinte sezioni di archivio del sito istituzionale.
4. Le copie delle dichiarazioni dei redditi non vengono archiviate per la conservazione, bensì distrutte, una volta assolte le finalità di trasparenza, al termine del mandato o dell'incarico.

Art. 8

Mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione imposti agli organi di indirizzo politico

1. In caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni, il Direttore sollecita, mediante diffida scritta, il soggetto inadempiente a provvedere alla conseguente regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. La diffida trasmessa con modalità di posta certificata o a mezzo raccomandata A.R. e deve contenere l'avvertenza che l'inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 47, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
3. Decorsi i termini previsti dalla legge, previa la diffida di cui sopra, senza che il soggetto abbia adempiuto ovvero abbia fornito valide giustificazioni, il Direttore segnala l'avvenuta inadempienza al Responsabile per la trasparenza.

Art. 9

Sanzioni

1. Ove si protragga oltre il termine di legge, l'inadempimento, a seguito di diffida di cui al precedente art. 8, comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione ai fini del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro e la conseguente pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione.
2. Per le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, gli importi delle sanzioni amministrative, nel rispetto del limite minimo e limite massimo determinati dal cit. art. 47, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sono stabiliti in considerazione della gravità della violazione e della sua reiterazione.
3. All'accertamento delle violazioni provvede il Responsabile per la trasparenza. Le modalità e i termini del procedimento sanzionatorio sono definiti dalla L. n. 689/1981.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 54, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000, costituendo le disposizioni dettate in materia di trasparenza e pubblicità esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa, a norma dell'art. 17 della L. n. 689/1981, è:
 - il Presidente per le violazioni a carico degli Assessori

- il Prefetto per le violazioni a carico del Presidente.
- 5. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente, come individuata nel comma che precede, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
- 6. La medesima autorità, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 7. Il procedimento sanzionatorio è interamente disciplinato, in tutte le sue fasi, dalla L. n. 689/1981 cui si fa rinvio per quanto non richiamato espressamente nel presente articolo.

CAPO III – OBBLIGHI A CARICO DEI TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 10

Obblighi a carico dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali

1. Fatti salvi gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, nei confronti del Direttore e dei titolari di incarichi dirigenziali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
2. I soggetti indicati al primo comma sono tenuti a depositare, nel rispetto delle modalità e formalità definite all'art. 4, le seguenti dichiarazioni:
 - Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, la dichiarazione iniziale di cui all'art. 4 lettera A) relativamente alla situazione patrimoniale propria, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza del mancato consenso;
 - Dichiarazioni annuali di cui all'art. 5 entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per ogni anno di durata dell'incarico;
 - Dichiarazioni successive alla cessazione dell'incarico secondo i termini di cui all'art. 6.
3. Alle dichiarazioni di cui sopra va allegata copia della dichiarazione di cui sopra va allegata copia della dichiarazione dei redditi del soggetto titolare dell'incarico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, secondo le modalità e nei termini definiti dagli art. 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 11

Moduli per le dichiarazioni – Pubblicità

1. Le dichiarazioni iniziali di cui all'art. 4, co. 1 lettera A), unitamente a copia della dichiarazione dei redditi del soggetto titolare dell'incarico, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove consenzienti, sono presentate al

Servizio Personale. Le sole dichiarazioni vengono pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente di gestione con le modalità prescritte dal D.Lgs. n. 33/2013.

2. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di comunicazione il Servizio Personale provvede a consegnare la modulistica ai diretti interessati al momento dell'incarico.
3. Per i successivi adempimenti, di cui all'art. 5 e 6, provvede il Servizio Segreteria come per i titolari di incarichi politici, per economia organizzativa.
4. Le dichiarazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale, di cui al presente Capo III, vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico e al termine della pubblicazione non vengono trasferite nelle sezioni di archivio del sito istituzionale, parimenti a quanto espressamente stabilito per le informazioni patrimoniali riguardanti titolari di incarichi politici.
5. Per quanto riguarda la mancata conservazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi si rinvia a quanto stabilito all'art. 7, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 12

Mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione da parte dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali

1. In ipotesi di violazione degli obblighi previsti nel presente Capo, i soggetti tenuti alle dichiarazioni vengono sollecitati rispettivamente dal Direttore relativamente alla ricezione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 11, mediante diffida scritta, ad ottemperare nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La diffida deve essere effettuata tramite consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R.
2. Decorso il termine previsto nella diffida senza che il soggetto obbligato abbia adempiuto ovvero abbia valide giustificazioni, il Direttore segnala l'avvenuta inadempienza al Responsabile per la trasparenza per la trasparenza e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) – o Nucleo di valutazione se presente.
3. La mancata o parziale ottemperanza degli obblighi previsti dal presente regolamento costituisce elemento per la valutazione del risultato e, nei casi più gravi di volontarietà e reiterazione costituisce elemento per la valutazione del risultato e, nei casi più gravi di volontarietà e reiterazione costituisce elemento di valutazione sotto il profilo della responsabilità disciplinare.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Obblighi a carico dei componenti degli organi di indirizzo e dei titolari di incarichi in Enti pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico e Società partecipate

1. In attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013, l'Ente di gestione pubblica ed aggiorna annualmente l'elenco degli Enti e delle società di cui all'art. 22, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, nonché degli Enti indicati dall'art. 12 della L. n. 441/1982.
2. Su proposta del Direttore, il Comitato Esecutivo individua con apposito provvedimento gli Enti, le Aziende e le società di cui al precedente comma 1. Il Servizio competente cura la pubblicazione dei dati relativi agli stessi secondo le prescrizioni dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente di gestione.

3. Gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'articolo 12 della L. n. 441/1982, ivi comprese le dichiarazioni ed attestazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale, a carico dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari attraverso l'inserimento del sito dell'ente di gestione collegamento con i siti istituzionali di ciascuno dei medesimi enti, in conformità al cit. art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013.
4. Il Responsabile per la trasparenza svolge attività di controllo sul corretto adempimento degli adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al presente articolo, segnalando al Presidente i casi di mancato o ritardato adempimento.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. A norma dell'art. 49, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013 le sanzioni indicate nel precedente articolo 9 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013 (17 ottobre 2013).
2. L'entrata in vigore di nuove norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza che introducano una disciplina difforme o in contrasto con quanto definito nel presente regolamento, comporta la caducazione delle disposizioni regolamentari incompatibili e l'automatica sostituzione con la diversa disciplina prevista dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Costa Massimiliano	IL PRESIDENTE F.to Garbuglia Luciana
--	---

Brisighella, 24.02.2014

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 17.03.2014



Il funzionario incaricato

[Handwritten signature]

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente al n. 41 /2014 per quindici giorni consecutivi dal 17.03.2014 (art. 124, 2° comma, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, Legge 18/6/2009 n. 69).

Data: 17.03.2014

**IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Emanuela Naldi**

Questa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 10 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Data 11.04.2014

**IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Emanuela Naldi**

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.